



COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
88066 Provincia di Catanzaro

SERVIZIO FINANZIARIO

Copia

Determina n. 09 del 12/04/2024	OGGETTO:	Accoglimento richiesta concessione permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 e s.m.i dipendente in ruolo
-----------------------------------	-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 02.11.2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area finanziaria;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

Vista l'istanza prot. n° 1529 del 19/03/2024 presentata dal/dalla dipendente ...omissis... nato/a a ...omissis... (***) il **/**/****, con la quale viene richiesta la concessione di permessi mensili retribuiti per assistere ...omissis... persona in situazione di disabilità grave, senza revisione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104 del 05/02/1992 e s.m.i., come da Verbale rilasciato dalla Commissione Medica di Catanzaro in data **/**/****;

Visto il Verbale rilasciato dalla Commissione Medica di Catanzaro in data **/**/****, ai sensi della Legge 104 del 05/02/1992 e s.m.i., che per motivi di privacy a norma del D.Lgs. 196/2003 è custodito nel fascicolo personale del/della dipendente;

Richiamato l'art. 24 della Legge n. 183 del 04/11/2010 rubricato "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità" che al comma 1 apporta modifiche all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla lettera a) prevede testualmente:

"il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022 recante disposizioni sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 33 comma 3 della L. 104/92, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 105/2022, secondo cui il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non

sia ricoverata a tempo pieno. Rispetto alla quale il lavoratore rientri tra i soggetti con i gradi di parentela individuati nel suddetto art. 33. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;

Vista la dichiarazione di atto di notorietà rilasciata dal/dalla dipendente che, sotto la propria responsabilità penale (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), attesta che la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, il grado di parentela, che nessun altro familiare usufruisce dei benefici richiesti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione da cui consegua la perdita della legittimazione alla fruizione dei menzionati permessi;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni rese, della presentata e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del/della dipendente concedendo la possibilità di fruire di n. 18 ore mensili di permesso per l'assistenza al/alla familiare, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia per usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- la Legge 104 del 05/02/1992 e s.m.i.;
- l'art. 24 della Legge n. 183 del 04/11/2010;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;
2. di accogliere, per le argomentazioni e le causali riportate in narrativa, la richiesta del/della dipendente ...*omissis*... di fruizione dei permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 05/02/1992 e s.m.i. nella misura di 18 ore mensili ovvero dell'equivalente di 3 giorni al mese per assistenza del/della proprio/a familiare, in premessa identificato/a, dichiarato/a in situazione di disabilità grave senza revisione come da Verbale rilasciato dalla Commissione Medica di Catanzaro;
3. di stabilire che per la concessione di tali permessi, il/la dipendente presenterà di volta in volta apposita istanza al Responsabile del Settore con il quale verranno concordate anticipatamente le modalità di fruizione, atteso che il contingente delle 18 ore previste dal CCNL vale solo nel caso in cui i dipendenti optino per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;
4. di stabilire, che i permessi in questione non sono computabili al fine del raggiungimento del limite fissato per gli altri permessi retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, nel caso in cui i dipendenti optino per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;
5. che il/la dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi mensili retribuiti;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all'interessata/o;
7. di pubblicare la presente determinazione sull'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. IORFIDA BRUNO

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo;
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 16-04-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bruno Iorfida